

Numero della Proposta

47

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

Proposta di Legge presentata nella tornata del 27. Aprile 1861  
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Avanzamento ed anzianità distinta degli Uffiziali  
subalterni nel corpo dei Bersaglieri

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Signori Deputati

Ho l'onore di presentare alla Vostra deliberazione il Progetto di Legge sull'avanzamento ed anzianità degli Uffiziali inferiori dei Bersaglieri distinti da quella degli Uffiziali dello stesso grado del rimanente dell'Arma di Fanteria, stato adottato dal Senato del Regno nella seduta del 15 volgente mese, provie alcune modificazioni d'armo stesso accettate.

Son indussi a pronuovere le siffatte disposizioni per le seguenti considerazioni già svolte nell'apposita relazione al Senato e che verso qui riguardo per sommi capi.

L'impedito circostituito su nuove basi l'Esercito, giusta che appare dai R<sup>li</sup> Decreti del 24 scorso Gennaio, ed in ispecie l'Arma di Fanteria riordinata jà modo che scoppiano improvviso le guerre si trova tuttora, del gradi che le altre armi, in condizione normale, pronto a combattere e ad un tempo atta in ogni contingenza a maggiore sviluppo senza turbamento. D'infamento, la disciplina e l'amministrazione fu mio avviso, avvalorato dal parere conforme di distinti Abitanti a tal uovo contubatamente più recente sentenza dello stesso Senato del Regno, come sarebbe di grande convenienza per meglio

CD

del servizio e nell'interesse degli individui di conti-  
nare i Bersaglieri, rispetto all'avanzamento  
ai gradi di Sottotenente, Tenente e Capitano  
quale arma distinta affatto da quella dell'ar-  
mata Fanteria e con annitanza propria rispetto  
agli stessi gradi.

Di fatto, considerato anzitutto, come la divisione  
degli Ufficiali dei Bersaglieri differisce  
totalmente da quella degli Ufficiali dei Reg-  
gimenti di Fanteria; considerato inoltre, come  
in ogni occasione di promozione succeda già  
necessità, nell'interesse del servizio, buon numero  
di traslocazioni di Ufficiali, specialmente dei  
gradi subalterni, dai Bersaglieri nei Reggimenti  
di Fanteria e viceversa, e debbano prender questi  
sotostante avvenimenti spese per il cambio della  
Divisione, la quale è sovra agli stessi Ufficiali  
cagione di grave disastro, che non sempre riesce  
a riparare, egli è evidente, che colle disposizioni  
del Progetto di Legge, di cui è caso, si vorrebbe  
ad evitare loro gravamenti il segnalato danno  
e sarebbe giustizia.

Oltre a ciò, il servizio stesso pur ne ritrarrebbe  
non lieve vantaggio, per ciò che, facendo gli stessi Ufficiali, la maggior parte giovani ancora  
più lunga permanenza nei Bersaglieri, che non  
sia la curata dello studio in un solo grado, egli è  
evidente, che ne profitterebbe non poco la pratica  
loro istruzione nello speciale servizio, accui debbano  
essi attendere, e la maggiore stabilità loro nei  
gradi degli Ufficiali, vien più accrescerebbe così  
che lo spirito di corpo per cui già vanno cotanto

Distintif.

Coll'Art<sup>o</sup> 1º pertanto dell'ora detto Progetto  
di Legge, modificato dal Senato, la separazione  
dell'anzianità degli Uffiziali dei Bersaglieri  
da quella degli Uffiziali della rimanente Fanteria,  
viene esplicitamente limitata ai gradi subal-  
terni, onde togliere ogni dubbio che voglia esser  
costituiti in un armi speciale, distinti dall'  
Arma di Fanteria, doveva il Capitanis dei  
Bersaglieri e quello dei Reggimenti di Fanteria  
continuare a concorrere insieme per le promozioni  
nel al grado superiore.

Coll'Art<sup>o</sup> 2º viene conseguentemente nello  
stesso intento determinato in modo preciso, che i  
Sott Uffiziali, Sottotenenti e Luogotenenti  
dei Bersaglieri riceveranno il loro avanzamen-  
to al grado superiore nel medesimo, i primi  
per un terzo almeno dei posti vacanti di Sotto-  
tenenti, e gli altri per tutti i posti vacanti  
di Luogotenenti di Capitano.

Col terzo, infine, viene dichiarato l'obbligo  
di osservanza rispetto ai Bersaglieri, delle  
nuove stabilità dalla Legge e dal Regolamen-  
to sull'avanzamento dell'Esercito, attualmente  
in vigore, in quanto non siano contrarie alla  
disposizioni dello stesso Progetto di Legge.

Propremesso, io mi affido che il mede-  
simo avrà your favorable il Vostro suffragio.

Il Ministro della guerra

M. Santi

118 67.

appurato dal centro  
Progetto di legge presentato  
dal Ministro della Guerra [Franti]

Arancamento ed auxiuità distinta degli  
uffiziali subalterni nel Corpo dei Bersaglieri

Torino del 27 Aprile 1861.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO  
e presentato dal ministro della guerra

(FANTI)

nella tornata del 27 aprile 1861

## Avanzamento ed anzianità distinta degli ufficiali subalterni dei Bersaglieri.

SIGNORI,

Ho l'onore di presentare alla vostra deliberazione il progetto di legge sull'avanzamento ed anzianità degli ufficiali inferiori dei bersaglieri, distinta da quella degli ufficiali dello stesso grado del rimanente dell'arma di fanteria, stato adottato dal Senato del regno nella seduta del 18 volgente mese, previe alcune modificazioni da me stesso accettate.

Io m'indussi a promuovere le siffatte disposizioni per le seguenti considerazioni, già svolte nell'apposita relazione al Senato, e che yerro qui ripetendo per sommi capi.

Ampliato è ricostituito su nuove basi l'esercito, giustachè appare dai Reali decreti del 24 scorso gennaio, ed in ispedie l'arma di fanteria riordinata per modo che, scoppiando d'improvviso la guerra, si trovi tuttora, del pari che le altre armi, in condizione normale, pronta a combattere e ad un tempo atta in ogni contingenza a maggiore sviluppo, senza turbarne l'ordinamento, la disciplina e l'amministrazione, fu mio avviso, avvalorato da parere conforme di distinti militari a tal uopo consultati e per recente sentenza dello stesso Senato del regno, come sarebbe di grande convenienza, pel meglio del servizio e nell'interesse degli individui, di considerare i bersaglieri, rispetto all'avanzamento ai gradi di sottotenente, tenente e capitano, quale arma distinta affatto da quella della rimanente fanteria, e con anzianità propria rispetto agli stessi gradi.

(47)

Di fatto, considerato anzitutto come la divisa degli uffiziali dei bersaglieri differisca totalmente da quella degli uffiziali dei reggimenti di fanteria; considerato inoltre come in ogni occorrenza di promozioni succeda di necessità, nell'interesse del servizio, buon numero di traslocazioni di uffiziali, specialmente dei gradi subalterni, dai bersaglieri nei reggimenti di fanteria e viceversa, e debbano perciò questi sottostare a non lieve spesa pel cambio della divisa, la quale è sovente agli stessi uffiziali cagione di grave dissesto, che non sempre riescono a riparare, egli è evidente, che colle disposizioni del progetto di legge, di cui è caso, si verrebbe ad evitare loro paternamente il segnalato danno, e sarebbe giustizia.

Oltre a ciò, il servizio stesso pur ne ritrarrebbe non lieve vantaggio; perciocchè, facendo gli stessi uffiziali, la maggior parte giovani ancora, più lunga permanenza nei bersaglieri che non sia la durata dello stadio in un solo grado, egli è evidente che ne profitterebbe non poco la pratica loro istruzione nello speciale servizio a cui debbono essi attendere, e la maggiore stabilità loro nei quadri degli uffiziali vieppiù accrescerebbe fra essi lo spirito di corpo per cui già vanno cotanto distinti.

Coll'articolo 1 pertanto dell'ora detto progetto di legge, modificato dal Senato, la separazione dell'anzianità degli uffiziali dei bersaglieri da quella degli uffiziali della rimanente fanteria viene esplicitamente limitata ai gradi subalterni, onde togliere ogni dubbio che vogliasi costituirli in un'arma speciale distinta dall'arma di fanteria, dovendo i capitani dei bersaglieri e quelli dei reggimenti di fanteria continuare a concorrere insieme per la promozione al grado superiore.

Coll'articolo 2 vien conseguentemente e nello stesso intento determinato in modo preciso, che i sott'uffiziali, sottotenenti e luogotenenti dei bersaglieri riceveranno il loro avanzamento al grado superiore nei medesimi, i primi per un terzo almeno dei posti vacanti di sottotenente, e gli altri per tutti i posti vacanti di luogotenente e di capitano.

Coll'articolo 3 infine vien dichiarato l'obbligo di osservanza, rispetto ai bersaglieri, delle norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull' avanzamento nell'esercito attualmente in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni dello stesso progetto di legge.

Ciò premesso, io mi affido che il medesimo avrà pur favorevole il vostro suffragio.

**PROGETTO DI LEGGE**

**(47)**

**APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO**

*nella seduta del 15 aprile 1861.*

**Art. 1.**

L'anzianità degli ufficiali subalterni dei bersaglieri sarà, a far termine dal 1º maggio prossimo, distinta da quella degli ufficiali dello stesso grado del rimanente dell'arma di fanteria.

**Art. 2.**

I sott'uffiziali, i sottotenenti ed i luogotenenti dei bersaglieri riceveranno il loro avanzamento nei medesimi: i primi per un terzo almeno dei posti vacanti di sottotenente, e gli altri per tutti i posti vacanti di luogotenente e di capitano.

**Art. 3.**

Saranno osservate, rispetto ai bersaglieri, le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento nell'esercito attualmente in vigore, le quali non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

*Torino, addì 16 aprile 1861.*

*Il vice-presidente del Senato*

**SCLOPIS.**

(67)

Sessione Parlamentare 1861.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 15 Aprile 1861.

### OGGETTO

Avanzamento ed anzianità distinta degli Uffiziali  
inferiori nel Corpo dei Bersaglieri

#### art. 1.

L'anzianità degli uffiziali subalterni dei bersaglieri sarà, a far tempo dal 1<sup>o</sup> maggio prossimo, distinta da quella degli uffiziali dello stesso grado del rimanente dell'arma di fanteria.

#### art. 2.

I sott'uffiziali, i sottotenenti, ed i luogotenenti, dei bersaglieri riceveranno il loro avanzamento nei medesimi, i primi per 1/3 almeno dei posti vacanti, di sottotenente, e gli altri per tutti i posti vacanti di luogotenente e di capitano.

#### art. 3.

Saranno osservate rispetto ai bersaglieri le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento nell'esercito attualmente in vigore, le quali non fanno contrarie alle disposizioni della presente legge.

add. 16 Aprile 1861.

Il D<sup>r</sup> Presidente del Senato

S. Scovig